

## **VERBALE DI INTESA**

In data 27 maggio 2021

**TRA**

Intrum Italy S.p.A. ("Intrum")

**E**

le OO.SS. FABI, FIRST-CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN

di seguito, congiuntamente, le "Parti"

### **PREMESSO CHE**

- In data 5 novembre 2020, Intrum e le intestate OO.SS. sottoscrivevano un Verbale di Accordo (di seguito l' "Accordo"), nel contesto del quale, in coerenza con l'implementazione di nuove disposizioni normative emergenziali e attesa la necessità di aggiornare coerentemente il pregresso Verbale di Incontro del 21 ottobre 2020 sul tema di svolgimento dell'attività lavorativa con modalità agile in ragione dell'applicazione delle tutele relative alla sicurezza degli ambienti lavorativi ed alla salute dei dipendenti, concordavano che con decorrenza 6 novembre 2020 l'attività in modalità agile o smartworking a livello aziendale, indipendentemente dal territorio di appartenenza, si svolgesse nel rispetto della capienza fisica consentita negli uffici di riferimento pari al 50% dell'organico, e pertanto a tal fine, laddove necessario, riprogrammando tra il personale le giornate di svolgimento dell'attività agile in ragione della detta capienza, e favorendo, fatte salve diverse esigenze organizzative di ciascun presidio e/o ufficio, la possibilità di organizzare l'attività con gli stessi gruppi di lavoro in presenza.
- Intrum e le OO.SS. si davano altresì atto nell'Accordo che fossero garantite le priorità nell'accesso allo svolgimento dell'attività lavorativa con modalità agile in via continuativa ai dipendenti interessati alle casistiche previste dalla normativa vigente in materia di tutela della genitorialità, disabilità, ed immunodepressione.
- Nel contesto di cui sopra, nell'Accordo si conveniva, per esigenze lavorative legate alle caratteristiche della prestazione, sulla possibilità del rientro in azienda, alla stregua di altre risorse svolgenti la propria attività con modalità agile, dei dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente punto in premessa fino ad 1 (uno) giorno a settimana, con esclusione dei soggetti immunodepressi, nonché per i dipendenti residenti nelle zone di grave rischio sanitario (c.d. "zona rossa"), laddove si fossero recati sul luogo di lavoro con mezzi propri, la garanzia del rimborso kilometrico delle spese di viaggio e di parcheggio dell'autoveicolo occorse.
- Con Verbale di Intesa del 11 dicembre 2020, il predetto Accordo veniva prorogato sino al 15 gennaio 2021 in ragione della emanazione del DPCM del 3 dicembre 2020, escludendo dal rientro in azienda anche i dipendenti conviventi con familiare immunodepresso.

- Da ultimo con Verbale di Intesa del 30 aprile 2021, l'Accordo veniva prorogato sino al 31 maggio 2021.
- Nello stesso tempo, è stato dato impulso alla campagna vaccinale a livello nazionale, con diminuzione dell'incidenza dei casi di infezione da Covid-19.
- Con Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 e successive modificazioni, venivano rimodulati i criteri per le istituzioni delle zone rossa, arancione, gialla e bianca in relazione all'incidenza del rischio epidemiologico.
- Alla luce di quanto sopra, ferme restando le esigenze espresse nelle premesse e nel contesto dell'Accordo sottoscritto lo scorso 5 novembre 2020, e delle successive proroghe, le Parti

### **CONVENGONO**

quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente intesa con decorrenza dal 1 giugno 2021.
2. L'Accordo del 5 novembre 2020 di cui alle premesse del presente Verbale viene prorogato sino al 30 giugno 2021, con indicazione del rientro in azienda fino ad un giorno dei dipendenti coinvolti e della garanzia del rimborso chilometrico delle spese di viaggio e di parcheggio dell'autoveicolo occorse, per il personale residente o alternativamente che svolga la propria attività lavorativa in uffici ubicati nelle zone di grave rischio sanitario (c.d. "zona rossa").
3. Nell'ipotesi di istituzione della c.d. "zona bianca" nell'ambito del territorio in cui risultano ubicati gli uffici aziendali, si prevede la possibilità del rientro in azienda dei dipendenti nel rispetto della capienza fisica consentita negli uffici di riferimento pari al 50% dell'organico, fermo restando quanto previsto in tema di disabilità dall'Accordo e dal successivo punto 4.
4. Per facilitare e garantire una migliore turnazione del personale svolgente attività in modalità agile, si estende la possibilità del rientro in azienda fino ad un giorno anche ai soggetti immunodepressi, e/o di coloro che hanno nel nucleo familiare un soggetto immunodepresso, salvo diversa prescrizione medica.
5. Si conferma per il resto quanto previsto nel Verbale di Accordo del 5 novembre 2020 e nei Verbali di Intesa relativi alle proroghe succedutesi nel tempo.
6. Quanto convenuto nel presente Verbale avrà effetto sino e non oltre il 30 giugno 2021. Alla luce dei progressi della campagna vaccinale in atto, le Parti si impegnano a monitorare congiuntamente l'evoluzione della situazione, in particolare l'andamento della citata campagna vaccinale e correlativamente la diminuzione dell'incidenza dei casi di positività Covid-19 sui territori, anche al fine di valutare e verificare congiuntamente eventuali integrazioni al presente Verbale con riferimento all'adeguamento incrementale della capienza fisica dei dipendenti consentita negli uffici.

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN